

(Codice interno: 448879)

LEGGE REGIONALE 25 maggio 2021, n. 15

Disposizioni in materia di durata della classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali. Modifiche degli articoli 32, 49 e 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11: "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
"Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".**

1. All'articolo 32 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo le parole: *"su modello regionale"* sono inserite le seguenti: *"o tramite procedura informatica prevista dalla Giunta regionale"*;
- b) al comma 1 lettera c) le parole: *"almeno sessanta giorni prima della scadenza della classificazione in corso"* sono sostituite dalle seguenti: *"entro il termine della data di scadenza della classificazione, decorso il quale si applica l'articolo 49, comma 5 bis"*;
- c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. La durata di validità della classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali è di sette anni decorrenti:

- a) *dalla data del provvedimento di rilascio di prima classificazione o, in mancanza del provvedimento espresso, dalla data di formazione del silenzio-assenso a seguito di domanda;*
- b) *dalla data del provvedimento di modifica della classificazione o, in mancanza del provvedimento espresso, dalla data di formazione del silenzio-assenso a seguito di domanda;*
- c) *dalla data immediatamente successiva a quella di scadenza della precedente classificazione, nel caso di rinnovo di classificazione;*
- d) *nel caso della classificazione provvisoria prevista dall'articolo 50 comma 6 ter, dalla data della classificazione provvisoria stessa."*;

d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6 bis. La Giunta regionale segnala al Comune territorialmente competente, per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 49, le strutture ricettive e le sedi congressuali per le quali non risulti presentata da parte del titolare, entro il termine di scadenza della classificazione, la comunicazione di chiusura definitiva o la domanda di rinnovo di classificazione."

Art. 2**Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
"Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".**

1. All'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5 bis. Il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che, in assenza di comunicazione di chiusura definitiva della struttura ricettiva o della sede congressuale, non presenti la domanda di rinnovo della classificazione entro la data di scadenza della classificazione stessa, è soggetto:

a) alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 2.000,00, fatto salvo quanto previsto dal comma 10;

b) alla sospensione dell'attività dalla data di scadenza della classificazione sino alla data dell'avvenuto rinnovo e comunque fino a un massimo di dieci mesi successivi alla scadenza della classificazione, decorsi i quali senza la presentazione di domanda di rinnovo, il Comune, su segnalazione della Giunta regionale, dispone la cessazione dell'attività. La cessazione determina la presentazione di una nuova domanda di classificazione nel rispetto dei requisiti di classificazione previsti a tale data.";

b) al comma 10 dopo le parole: "comma 5 lettera c)" sono inserite le seguenti: "ed al comma 5 bis, lettera a)".

Art. 3

Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

1. Al comma 6 ter le parole: "Città metropolitana di Venezia o della Provincia nel caso di conclusione negativa dei procedimenti autorizzativi" sono sostituite dalle seguenti: "Giunta regionale nel caso di conclusione negativa dei procedimenti autorizzativi o alla scadenza di validità della classificazione provvisoria".

2. Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9 bis. La durata di validità delle classificazioni delle strutture ricettive e delle sedi congressuali aventi scadenza nel corso degli anni 2020 e 2021, nonché delle classificazioni delle strutture ricettive e delle sedi congressuali rilasciate, modificate o rinnovate nel corso degli anni 2020 e 2021 è aumentata di anni due.".

Art. 4

Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 5

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 25 maggio 2021

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

Art. 2 - Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

Art. 3 - Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 5 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 25 maggio 2021, n. 15

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Federico Caner, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 9 marzo 2021, n. 3/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 10 marzo 2021, dove ha acquisito il n. 43 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione consiliare;
- La Sesta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 12 maggio 2021;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Sesta Commissione consiliare, relatrice la Presidente della stessa, consigliera Francesca Scatto, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 18 maggio 2021, n. 15.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatrice la Presidente della stessa, consigliera Francesca Scatto, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la proposta in oggetto intende apportare alla legge regionale n. 11/2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, novellazioni alla disciplina della classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali, che interessino:

- 1) il procedimento di classificazione;
- 2) la durata della classificazione, tanto si tratti di prima classificazione, quanto di rinnovo della classificazione in essere;
- 3) il vigente sistema sanzionatorio per gli inadempimenti in materia di classificazione.

L'intervento legislativo, comunque di opportuno aggiornamento e snellimento ad otto anni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 11/2013, risponde oggi più che mai alla ratio del sostegno al settore del turismo ed ai suoi operatori, nella grave crisi che dal 30 gennaio 2020 a causa della pandemia ha colpito la più significativa industria del Veneto.

La condizione pandemica globale condiziona infatti fortemente l'aspetto programmatico e decisionale dell'attività ricettiva attuale e futura, data la difficoltà di previsione della domanda turistica. Ne consegue uno stato generale di incertezza degli operatori anche rispetto alle valutazioni relative al rinnovo delle classificazioni in scadenza: tanto al livello di classificazione da programmare, quanto addirittura alla continuazione stessa dell'attività.

Il disegno di legge pertanto propone la semplificazione della procedura di rilascio, o modifica o rinnovo della classificazione delle strutture ricettive, prevedendo l'accesso alla procedura informatica; dispone inoltre un'estensione della durata della classificazione stessa dagli attuali cinque a sette anni; infine mitiga, secondo i principi di gradualità e proporzionalità, le sanzioni amministrative attualmente previste per gli inadempimenti in materia di classificazione.

La classificazione (articoli 31 e 32 della legge regionale 11/2013) è il provvedimento amministrativo che abilita all'uso ricettivo le strutture in possesso di requisiti di interesse turistico - superfici e cubature minime dei locali per il pernottamento, altezze minime dei locali di servizio, attrezzature, dotazioni, aree comuni e servizi offerti ai turisti - e ulteriori requisiti sanitari, urbanistici, edilizi e di prevenzione incendi previsti dalle vigenti norme in materia.

La classificazione si esplicita in diversi livelli, fino ad un massimo di cinque classi contrassegnate da segni distintivi a seconda degli spazi, attrezzature, installazioni tecniche e servizi forniti al turista.

Come disposto dall'articolo 31 la Giunta regionale ha definito i requisiti minimi relativi ai distinti livelli di classificazione per le diverse tipologie di strutture ricettive: alberghiere, all'aperto, complementari o in ambienti naturali.

La classificazione è rilasciata dalla Giunta regionale su domanda del titolare della struttura ricettiva (articolo 32) o, in caso di rinnovo, su presentazione di domanda di rinnovo di classificazione, presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza della classificazione in corso.

La Direzione regionale Turismo procede al rinnovo della classificazione, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa della documentazione prevista, verificando la completezza della domanda e la coerenza della documentazione allegata.

L'articolo 32, comma 4, prevede altresì che decorsi i sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di rinnovo di classificazione si applica il silenzio assenso di cui all'articolo 20 della legge n. 241/1990.

Nel 2020 sono risultate in scadenza complessivamente 217 domande di rinnovo di classificazione di strutture ricettive, di cui 130 alberghiere, 86 complementari e una all'aperto, rilasciate nel corso del 2015, in sede di rilascio della prima classificazione ai sensi della legge regionale 11/2013.

Così pure nel 2021 risultano in scadenza complessivamente 1.935 domande di rinnovo di classificazione di strutture ricettive, di cui 732 alberghiere, 1.160 complementari e 43 all'aperto, rilasciate nel corso del 2016, in sede di rilascio della prima classificazione ai sensi della legge regionale 11/2013.

L'articolo 1 del pdl propone dunque le seguenti modifiche all'articolo 32 della legge regionale 11/2013 disciplinante la classificazione delle strutture ricettive:

- alla lettera a) del comma 1, per semplificare e velocizzare le procedure di classificazione, è consentita la possibilità di presentare alla Regione la relativa domanda o su modello regionale - com'è attualmente - o in procedura informatica prevista dalla Giunta regionale, così come peraltro già previsto anche per il Sistema informativo regionale del turismo al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 11/2013;
- alla lettera b) del comma 1, per concedere agli operatori turistici maggior tempo, si propone che il titolare di una struttura ricettiva o di una sede congressuale presenti alla Giunta regionale la domanda di rinnovo di classificazione, non più almeno sessanta giorni prima della scadenza della classificazione in corso, bensì entro il termine della data di scadenza della stessa, decorso il quale si applicano le sanzioni previste dall'articolo 49, comma 5 bis, introdotto quest'ultimo dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del pdl;
- alla lettera c) del comma 1 si propone di estendere la durata della classificazione da 5 a 7 anni, che decorrono:
- dalla data del provvedimento di rilascio di prima classificazione o, in mancanza del provvedimento espresso, dalla data di formazione del silenzio-assenso a seguito di domanda;
- dalla data del provvedimento di modifica della classificazione o, in mancanza del provvedimento espresso, dalla data di formazione del silenzio-assenso a seguito di domanda;
- nel caso, invece, di rinnovo di classificazione, dalla data immediatamente successiva a quella di scadenza della precedente classificazione;
- nel caso, infine, della classificazione provvisoria prevista dall'articolo 50, comma 6 ter, dalla data della classificazione provvisoria stessa;
- alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 del pdl, per rendere più efficace la collaborazione istituzionale tra le pubbliche amministrazioni competenti nella lotta all'abusivismo nel settore ricettivo e congressuale, si propone che la Giunta regionale segnali al Comune territorialmente competente, per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 49, le strutture ricettive e le sedi congressuali per le quali non risulti presentata da parte del titolare, entro il termine di scadenza della classificazione, la comunicazione di chiusura definitiva o la domanda di rinnovo di classificazione.

L'articolo 2 del pdl propone modifiche all'articolo 49 della legge regionale 11/2013, disciplinante le sanzioni amministrative per la violazione delle norme della citata legge.

Il senso della novellazione proposta pertanto è che, per mitigare le sanzioni amministrative nei confronti del titolare di struttura ricettiva o di sede congressuale che non presenti la domanda di rinnovo di classificazione entro il termine di scadenza, non si applichi - come nel testo attualmente vigente - la disciplina generale di cui ai commi 4 e 8 dell'articolo 49 che, per il caso di mancanza di classificazione, impone una sanzione pecuniaria da 3.000 sino a 6.000 euro e la cessazione definitiva dell'attività.

Si propone, invece, nel caso specifico di inadempimento all'obbligo di rinnovo di classificazione, una sanzione pecuniaria di minore importo (da mille a duemila euro), nonché la sanzione accessoria della sospensione dell'attività non classificata sino ad un massimo di dieci mesi, in luogo della cessazione definitiva dell'attività, rinviata questa al decorso dei dieci mesi di sospensione senza presentazione di domanda di rinnovo di classificazione.

E pertanto, la sanzione della cessazione dell'attività potrà essere evitata presentando la domanda di rinnovo di classificazione prima della scadenza dei suddetti dieci mesi di sospensione.

Il raccordo fra la previsione di tale sospensione dell'attività per dieci mesi, in luogo dell'immediata cessazione, consente peraltro al titolare della struttura ricettiva o della sede congressuale, pur dopo la scadenza della classificazione ed entro l'anzidetto termine, di continuare ad avvalersi del beneficio di cui all'articolo 50, comma 4, lettera f), della legge regionale 11/2013, che consente ai titolari di autorizzazioni all'esercizio rilasciate anteriormente al vigore del provvedimento che ha definito i requisiti minimi di classificazione, di mantenere la destinazione d'uso edilizia, la capacità ricettiva e i requisiti dimensionali e strutturali già autorizzati.

L'articolo 2 del pdl pertanto dispone l'inserimento del comma 5 bis, dopo il comma 5 dell'articolo 49 (Violazioni e sanzioni amministrative) della legge regionale n. 11/2013.

Il comma 5 bis proposto prevede che il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che, in assenza di comunicazione di chiusura definitiva non presenti domanda di rinnovo della classificazione entro la data di scadenza della classificazione, sia soggetto:

- a) alla sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 2.000, fatto salvo quanto previsto dal comma 10. Il riferimento al comma 10 dell'articolo 49 sta a significare che la sanzione pecuniaria debba essere pagata entro sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'attività resti sospesa per tre mesi per poi cessare definitivamente;
- b) alla sospensione dell'attività dalla data di scadenza della classificazione sino alla data dell'avvenuto rinnovo e comunque fino a un massimo di dieci mesi successivi alla scadenza della classificazione, decorsi i quali senza la presentazione di domanda di rinnovo, il Comune, su segnalazione della Giunta regionale, dispone la cessazione dell'attività. La cessazione determina la necessità della presentazione di una nuova domanda di classificazione nel rispetto dei requisiti di classificazione previsti a tale data.

L'articolo 3 del pdl propone modifiche all'articolo 50 della legge regionale 11/2013, disciplinante le disposizioni transitorie. Specificamente:

- il comma 1 dell'articolo 3 per ragioni di coordinamento normativo con l'articolo 32 della legge regionale 11/2013, modifica la disciplina transitoria dei procedimenti di classificazione provvisoria di strutture ricettive, perché attualmente essi non sono più gestiti dalla Città metropolitana di Venezia né dalle Province, come nel testo vigente del comma 6 ter dell'articolo 50 della legge regionale 11/2013, bensì dalla Regione;
- il comma 2 dell'articolo 3 propone, per ragioni di parità di trattamento, che possano usufruire dell'estensione a sette anni di durata della classificazione, anziché gli attuali cinque, anche gli operatori turistici di strutture ricettive e sedi congressuali con classificazioni rilasciate, modificate o rinnovate nell'anno 2020 e nell'anno 2021.

L'articolo 4 del pdl, propone la clausola di neutralità finanziaria, disponendo che all'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

L'articolo 5 del pdl dispone la sua entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Sulla proposta di legge la Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 12 maggio 2021, ha espresso all'unanimità parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale."

3. Note agli articoli

Note all'articolo 1

- Il testo dell'art. 32 della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 32 - Procedimento di classificazione.

1. Il titolare di una struttura ricettiva o di una sede congressuale presenta alla Giunta regionale domanda, su modello regionale, o tramite procedura informatica prevista dalla Giunta regionale di:

- a) rilascio di classificazione, prima dell'inizio dell'attività della struttura ricettiva o della sede congressuale;
- b) modifica della classificazione, a seguito di mutamento dei requisiti di classificazione;
- c) rinnovo di classificazione, entro il termine della data di scadenza della classificazione, decorso il quale si applica l'articolo 49, comma 5 bis.

2. La Giunta regionale procede al rilascio, modifica o rinnovo della classificazione, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa della documentazione prevista.

3. Entro il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale verifica la completezza della domanda e la coerenza della documentazione allegata e che la denominazione della struttura ricettiva oggetto della domanda eviti omonimie nell'ambito territoriale dello stesso comune, anche in relazione a diverse tipologie di strutture ricettive.

4. Decorso il termine di cui al comma 2, si applica il silenzio-assenso di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni.

5. La classificazione ottenuta ai sensi del presente articolo è successivamente confermata o modificata con provvedimento della Giunta regionale sulla base di una verifica della documentazione prodotta dall'istante e con sopralluoghi a campione.

6. La durata di validità della classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali è di sette anni decorrenti:

- a) dalla data del provvedimento di rilascio di prima classificazione o, in mancanza del provvedimento espresso, dalla data di formazione del silenzio-assenso a seguito di domanda;
- b) dalla data del provvedimento di modifica della classificazione o, in mancanza del provvedimento espresso, dalla data di formazione del silenzio-assenso a seguito di domanda;
- c) dalla data immediatamente successiva a quella di scadenza della precedente classificazione, nel caso di rinnovo di classificazione;
- d) nel caso della classificazione provvisoria prevista dall'articolo 50 comma 6 ter, dalla data della classificazione provvisoria stessa.

6 bis. La Giunta regionale segnala al Comune territorialmente competente, per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 49, le strutture ricettive e le sedi congressuali per le quali non risulti presentata da parte del titolare, entro il termine di scadenza della classificazione, la comunicazione di chiusura definitiva o la domanda di rinnovo di classificazione."

Note all'articolo 2

- Il testo dell'art. 49 della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 49 - Violazioni e sanzioni amministrative.

1. Il titolare di struttura ricettiva che in sede di controllo risulti avere, nei locali di pernottamento non occupati da turisti, un numero di posti letto superiore a quello massimo consentito, fatta salva la deroga di cui all'articolo 25 commi 7 e 8, è soggetto ad una sanzione amministrativa di euro 100,00 per ogni posto letto in più negli anzidetti locali.

2. Il titolare di struttura ricettiva che in sede di controllo risulti ospitare un numero di clienti superiore alla capacità ricettiva

massima consentita, fatta salva la deroga di cui all'articolo 25 commi 7 e 8, è soggetto ad una sanzione amministrativa di euro 30,00 moltiplicata per il numero di clienti non autorizzati e per il numero di giornate di permanenza.

3. Sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00:

- a) il titolare di struttura ricettiva che ometta di comunicare preventivamente al comune eventuali variazioni del contenuto della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi del comma 6, dell' articolo 35;
- b) il titolare di struttura ricettiva che applichi al turista prezzi superiori a quelli massimi pubblicizzati; la sanzione si applica per ciascun turista nei cui confronti non è stato rispettato l'obbligo di cui all' articolo 34;
- c) il titolare di struttura ricettiva che rifiuti, in violazione degli accordi assunti, di accogliere nella struttura ricettiva clienti che abbiano prenotato l'alloggio;
- d) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che, con scritti, stampati, internet ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, attribuisca alla propria struttura o sede congressuale dotazioni, impianti o attrezzature diversi da quelli esistenti o una denominazione o una classificazione diverse da quelle assentite ovvero attui pubblicità o commercializzazione ingannevole, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" e successive modificazioni, atta ad ingenerare erronea percezione sulla tipologia ricettiva offerta al turista;
- e) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che non esponga o esponga in modo non visibile al pubblico il segno distintivo della classe assegnata ai sensi del comma 5 dell' articolo 31;
- f) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che ometta di comunicare alla Giunta regionale la perdita dei requisiti previsti dalla presente legge per la classificazione della struttura ricettiva o sede congressuale;
- g) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che rifiuti ingiustificatamente l'accesso alla propria struttura o sede congressuale agli incaricati del comune e della Regione per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi del comma 5 dell'articolo 35;
- h) il titolare di struttura ricettiva o di agenzia viaggio e turismo che non esponga o esponga in modo non visibile al pubblico la copia della segnalazione certificata di inizio attività della struttura ricettiva o agenzia di viaggio e turismo o la copia della comunicazione di apertura di sede secondaria di agenzia di viaggio e turismo, ai sensi del comma 11 dell'articolo 34 e del comma 5 dell' articolo 38;
- i) il titolare di struttura ricettiva o di agenzia viaggio e turismo che non rispetti i periodi di apertura comunicati o ometta la comunicazione di chiusura temporanea o definitiva di cui all' articolo 33 e articolo 39;
- l) il titolare di agenzia di viaggio e turismo che con scritti, stampati, internet ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, attribuisca alla propria agenzia una denominazione diversa da quella assentita;
- m) il titolare di agenzia viaggio e turismo che ometta di comunicare preventivamente alla Giunta regionale eventuali variazioni del contenuto della segnalazione certificata d'inizio attività di cui al comma 2 dell'articolo 38;
- n) l'organizzatore di viaggio, l'intermediario ed il venditore di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, che omettano di comunicare e diffondere le informazioni obbligatorie sui viaggi ai sensi degli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
- n bis) il titolare di struttura ricettiva, nonché il titolare di agenzia immobiliare o immobiliare turistica per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico oggetto del suo mandato o di sublocazione, che ometta di comunicare alla Giunta regionale i dati relativi al periodo di apertura, nonché al numero di camere totali, posti letto, arrivi, presenze turistiche e camere occupate.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell' articolo 50, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 6.000,00:

- a) chiunque gestisca una struttura ricettiva in mancanza di segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 33;
- b) chiunque gestisca una struttura ricettiva o sede congressuale in mancanza di classificazione, ai sensi dell'articolo 32;
- c) chiunque gestisca un'agenzia di viaggio e turismo in mancanza di segnalazione certificata di inizio attività od una sua sede secondaria in mancanza di comunicazione di apertura di sede secondaria, ai sensi dell'articolo 38;
- d) gli organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo che violino le condizioni di organizzazione dei viaggi di cui ai commi 1 e 2 dell' articolo 40.

5. È soggetto a sanzione amministrativa da euro 7.000,00 a euro 14.000,00:

- a) chiunque fornisca false informazioni al comune nella segnalazione certificata di inizio attività ricettiva ai sensi dell'articolo 33;
- b) chiunque fornisca false informazioni alla Giunta regionale nella domanda di rilascio, modifica o rinnovo di classificazione di struttura ricettiva o sede congressuale ai sensi dell' articolo 32;
- c) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che rifiuti in modo illegittimamente discriminatorio di accogliere nella propria struttura o sede i clienti;
- d) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che gestisca una struttura ricettiva o sede congressuale in mancanza dei requisiti necessari per la classificazione, ai sensi dell'articolo 31;
- e) il titolare di agenzia di viaggio e turismo che fornisca false informazioni nella segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 38;
- f) il titolare di agenzia di viaggio e turismo e gli organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo che violino gli obblighi in materia di requisiti per l'apertura di agenzia di viaggio e turismo ai sensi dell'articolo 37, nonché gli obblighi in materia di assicurazione previsti dagli articoli 38 e 40.

5 bis. Il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che, in assenza di comunicazione di chiusura definitiva della struttura ricettiva o della sede congressuale, non presenti la domanda di rinnovo della classificazione entro la data di scadenza della classificazione stessa, è soggetto:

- a) alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 2.000,00, fatto salvo quanto previsto dal comma 10;
- b) alla sospensione dell'attività dalla data di scadenza della classificazione sino alla data dell'avvenuto rinnovo e comunque fino a un massimo di dieci mesi successivi alla scadenza della classificazione, decorsi i quali senza la presentazione di domanda di rinnovo, il Comune, su segnalazione della Giunta regionale, dispone la cessazione dell'attività. La cessazione determina la presentazione di una nuova domanda di classificazione nel rispetto dei requisiti di classificazione previsti a tale data.

6. L'accertamento delle violazioni degli obblighi, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, il diritto ad introitare le relative somme e la competenza all'adozione dei provvedimenti di sospensione e cessazione dell'attività sanzionata nei casi di cui al presente articolo sono attribuiti al comune competente per territorio.

7. Il Comune che accerta le violazioni e commina le sanzioni può graduare le sanzioni inflitte tenendo conto delle seguenti circostanze:

- a) l'entità del danno subito dal turista;
- b) il numero di turisti danneggiati;
- c) il beneficio ottenuto dal trasgressore a seguito della violazione;
- d) il maggior livello di classificazione della struttura ricettiva;
- e) la reiterazione della violazione entro un anno dalla data in cui si è verificata la prima violazione.

8. In caso di violazione di cui al comma 4 ed al comma 5 lettere a), b), d), e), f), oltre alla sanzione pecuniaria ivi prevista, si aggiunge la cessazione dell'attività sanzionata.

9. In caso di reiterazione della violazione di cui ai commi 1, 2, 3, nonché al comma 5 lettera c), alla sanzione pecuniaria ivi prevista si aggiunge la sospensione fino a un massimo di due anni dell'attività sanzionata.

10. Il mancato pagamento della sanzione pecuniaria di cui ai commi 1, 2, 3, nonché al comma 5 lettera c), ed al comma 5 bis, lettera a) nel termine di sessanta giorni, comporta la sospensione dell'attività sanzionata per un periodo sino a tre mesi e, decorso inutilmente tale termine, la cessazione dell'attività.

11. In caso di mancata ottemperanza al provvedimento di cessazione o sospensione dell'attività sanzionata, il Comune applica l'articolo 17 ter, comma 5, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e successive modificazioni.

11 bis. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano anche a tutte le strutture ricettive che si promuovono mediante le piattaforme digitali."

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 50 della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 50 - Disposizioni finali e transitorie.

1. Fatte salve diverse esplicite previsioni, la commissione consiliare competente esprime il proprio parere, ove previsto dalla presente legge, entro quarantacinque giorni dal ricevimento da parte del Consiglio regionale della proposta di provvedimento della Giunta regionale, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

2. In fase di prima applicazione della presente legge, nelle more di approvazione del programma regionale per il turismo di cui all' articolo 6, la Giunta regionale è autorizzata ad approvare il piano turistico annuale di cui all' articolo 7.

3. I livelli di aiuto previsti dalla presente legge per le varie tipologie di intervento si adeguano alla disciplina comunitaria sopravvenuta direttamente applicabile.

4. Restano confermate e conservano validità:

- a) le autorizzazioni all'esercizio di strutture ricettive alberghiere e di strutture ricettive all'aperto, già rilasciate o rinnovate prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all' articolo 31;
- b) le dichiarazioni o segnalazioni certificate di inizio attività relative a strutture ricettive extralberghiere presentate prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31;
- c) le autorizzazioni all'apertura di agenzie di viaggi, già rilasciate o rinnovate prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 38;
- d) l'elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo e l'albo provinciale dei direttori tecnici, già disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 74 e 78 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni;
- e) i provvedimenti di classificazione a residenza d'epoca, già rilasciati prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31;
- f) limitatamente all'esclusivo ambito della disciplina turistica, la destinazione d'uso edilizia, la capacità ricettiva ed i requisiti dimensionali e strutturali delle strutture ricettive già autorizzati prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31;
- g) limitatamente all'esclusivo ambito della disciplina turistica, la destinazione d'uso edilizia, i requisiti dimensionali e strutturali delle strutture ricettive con progetti di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia presentati in comune prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31;
- h) l'albo provinciale delle associazioni Pro Loco, già disciplinato dall'articolo 10 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 . (96)

5. Nel caso di progetti di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia di strutture ricettive, presentati in comune a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31, i requisiti dimensionali e strutturali previsti dal provvedimento si applicano limitatamente ai nuovi volumi delle strutture ricettive.

6. Le sedi congressuali già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono ottenere la nuova classificazione, su domanda, ai sensi della presente legge, entro il termine di ventiquattro mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31; decorso inutilmente tale termine, il comune competente, su segnalazione della Giunta regionale, procede alla chiusura delle sedi congressuali non classificate ai sensi della presente legge.

6 bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 8 per i rifugi escursionistici, tutte le strutture ricettive previste dall'articolo 23 già regolarmente esercitate in vigenza della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 presentano domanda di classificazione ai sensi della presente legge alla Città metropolitana di Venezia o alla provincia territorialmente competente entro il termine perentorio del 31 marzo 2019; decorso inutilmente tale termine, il comune territorialmente competente procede, su segnalazione della Città metropolitana di Venezia o della provincia territorialmente competente, alla chiusura delle suindicate strutture ricettive che non abbiano presentato né la domanda di classificazione, né la richiesta di proroga dei termini di presentazione della domanda di classificazione di cui al comma 7 bis.

6 ter. Alle strutture ricettive di cui al comma 6 bis è rilasciata la classificazione, valida esclusivamente ai fini della legislazione turistica; ove per dette strutture siano in corso, al momento della domanda di cui al comma 6 bis, procedimenti volti al rilascio di autorizzazioni, necessarie ai fini della classificazione, tra cui quelle relative a procedimenti in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica, archeologica, culturale, sanitaria, ambientale o di prevenzione incendi, in presenza di tutti gli altri presupposti previsti dalla legge, la classificazione è rilasciata a titolo provvisorio. Tale classificazione provvisoria assume carattere definitivo nel caso di conclusione positiva dei procedimenti autorizzativi a seguito di comunicazione da parte delle strutture ricettive interessate, mentre è oggetto di riesame da parte della *Giunta regionale nel caso di conclusione negativa dei procedimenti autorizzativi o alla scadenza di validità della classificazione provvisoria.*

7. omissis

7 bis. Le strutture ricettive di cui al comma 6 bis possono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2019, presentare motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della domanda di classificazione ai sensi della presente legge per causa di forza maggiore fino a sei mesi.

8. I rifugi escursionistici, già classificati in vigenza della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni, devono ottenere la denominazione e la corrispondente classificazione, su domanda, di rifugio alpino, ai sensi della presente legge, entro il termine di dodici mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31; decorso inutilmente tale termine, il comune competente, su segnalazione della Giunta regionale, procede alla chiusura del rifugio escursionistico.

9. Ai procedimenti amministrativi e di spesa in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni.

9 bis. La durata di validità delle classificazioni delle strutture ricettive e delle sedi congressuali aventi scadenza nel corso degli anni 2020 e 2021, nonché delle classificazioni delle strutture ricettive e delle sedi congressuali rilasciate, modificate o rinnovate nel corso degli anni 2020 e 2021 è aumentata di anni due."

4. Struttura di riferimento

Direzione turismo